

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Icade Promotion SAS, già Icade Promotion Logement SAS / Ministère de l'Action et des Comptes Publiques**

(Causa C-299/20) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 392 – Regime di tassazione sul margine – Ambito di applicazione – Cessioni di immobili e di terreni edificabili acquistati per la rivendita – Soggetto passivo che non ha avuto un diritto a detrazione in occasione dell'acquisto degli immobili – Rivendita assoggettata all'IVA – Nozione di «terreni edificabili»]*

(2021/C 481/20)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Icade Promotion SAS, già Icade Promotion Logement SAS

Convenuto: Ministère de l'Action et des Comptes Publiques

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 392 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso consente di applicare il regime di tassazione sul margine a operazioni di cessione di terreni edificabili sia quando il loro acquisto è stato assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), senza che il soggetto passivo che li rivende abbia avuto il diritto di detrarre tale imposta, sia quando il loro acquisto non è stato assoggettato all'IVA, benché il prezzo di acquisto versato dal soggetto passivo-rivenditore per detti beni incorpori un importo a titolo di IVA che è stato assolto a monte dal venditore iniziale. Tuttavia, al di fuori di tale ipotesi, detta disposizione non si applica ad operazioni di cessione di terreni edificabili il cui acquisto iniziale non è stato assoggettato all'IVA, o perché esso esula dall'ambito di applicazione di tale imposta, o perché esso è esente da quest'ultima.
- 2) L'articolo 392 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso esclude l'applicazione del regime di tassazione sul margine ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni acquistati non edificati siano divenuti, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, terreni edificabili, ma non esclude l'applicazione di tale regime ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni siano stati oggetto, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, di modifiche delle loro caratteristiche, quali una suddivisione in lotti o la realizzazione di opere di urbanizzazione che consentano l'installazione di reti a servizio di detti terreni, come, segnatamente, reti del gas o dell'elettricità.

<sup>(1)</sup> GU C 297 del 7.9.2020.

**Impugnazione proposta il 21 luglio 2021 dal Granducato di Lussemburgo avverso la sentenza del Tribunale (seconda Sezione ampliata) del 12 maggio 2021, cause riunite T-516/18 e T-525/18,**

**Granducato di Lussemburgo e Engie Global LNG Holding e a. / Commissione**

(Causa C-451/21 P)

(2021/C 481/21)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: A. Germeaux, T. Uri, agenti, D. Waelbroeck, J. Bracker, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Irlanda

### Conclusioni del ricorrente

Il Granducato di Lussemburgo chiede che la Corte voglia:

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 maggio 2021 nelle cause riunite T-516/18 e T-525/18, Lussemburgo e Engie Global LNG Holding e a. / Commissione;
- in via principale, statuire definitivamente nel merito, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Corte, e accogliere le conclusioni rassegnate dal Granducato di Lussemburgo in primo grado, annullando la decisione (UE) 2019/421 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativa all'aiuto di Stato SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Engie (GU 2019, L 78, pag. 1);
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dal Granducato di Lussemburgo.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, il Granducato di Lussemburgo deduce quattro motivi.

Il primo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell'articolo 107 TFUE, commessa dal Tribunale nel confermare che le due serie di decisioni anticipate in materia fiscale in questione conferivano un «vantaggio selettivo» alla luce del quadro di riferimento «ristretto» adottato dalla Commissione. i) Fondandosi sull'esistenza di un quadro di riferimento «ristretto» (ossia le disposizioni del sistema lussemburghese di imposizione delle società relative all'esenzione dei redditi da partecipazioni e alla tassazione sulla distribuzione degli utili), il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto. Non solo esso ha confermato un quadro di riferimento incompleto e artificialmente limitato, ma ha altresì snaturato il diritto lussemburghese, avallando un'interpretazione *contra legem* delle disposizioni in esame. Inoltre la sentenza impugnata, nell'escludere dal quadro di riferimento le società lussemburghesi che detengono partecipazioni in società di altri Stati membri, ha avallato una discriminazione tra le operazioni transfrontaliere e quelle puramente nazionali. ii) La constatazione dell'esistenza di una deroga al quadro di riferimento «ristretto» è errata. Tale constatazione si è fondata su una riscrittura del diritto nazionale, in violazione della giurisprudenza della Corte relativa all'analisi della selettività e, in particolare, la giurisprudenza che richiede che la discriminazione sia dimostrata rispetto a imprese in situazione comparabile.

Il secondo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell'articolo 107 TFUE, commessa dal Tribunale nel confermare l'esistenza di un vantaggio «selettivo» dovuto alla mancata applicazione della disposizione lussemburghese sull'abuso di diritto, nonché, in via subordinata, sulla violazione del regolamento (UE) 2015/1589<sup>(1)</sup> e dei diritti della difesa. i) La qualificazione giuridica di «selettività» accolta dal Tribunale in ragione della mancata applicazione della disposizione lussemburghese sull'abuso di diritto si è fondata su una premessa errata e sullo snaturamento del diritto nazionale. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il ricorso a un prestito ZORA «diretto» avrebbe consentito di raggiungere lo stesso risultato imponibile. ii) Il ragionamento del Tribunale sulla determinazione del quadro di riferimento è stato viziato da diversi errori di diritto e vizi di motivazione. iii) Il ragionamento del Tribunale sull'esistenza di una deroga è errato. La constatazione che, nel caso di specie, erano soddisfatti i criteri necessari all'applicazione della disposizione sull'abuso di diritto si è fondata sulla premessa errata che il ricorso a un prestito ZORA «diretto» non avrebbe condotto allo stesso risultato imponibile. La sentenza impugnata ha violato altresì l'articolo 107 TFUE, presumendo la sussistenza di un abuso di diritto e, in particolare, l'assenza di motivi extra-fiscali. Inoltre, il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione e ha omesso di effettuare un esame completo degli elementi di fatto, ignorando taluni fatti che avrebbero confermato che nessun abuso di diritto poteva essere accertato in diritto lussemburghese. Infine, il Tribunale ha violato l'articolo 107 TFUE nell'omettere di dimostrare la sussistenza di una qualsivoglia discriminazione a favore della Engie rispetto a imprese in situazione fattuale e giudica comparabile. iv) Da ultimo, in subordine, la sentenza impugnata ha violato i diritti della difesa del Granducato di Lussemburgo.

Il terzo motivo di impugnazione verte sulla violazione degli articoli 4 e 5 TUE. Il Granducato di Lussemburgo afferma che la sentenza impugnata ha limitato l'autonomia delle autorità fiscali nazionali in un settore di competenza degli Stati membri, violando in tal modo gli articoli 4 e 5 TUE, nonché i principi che regolano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione europea.

Il quarto motivo di impugnazione verte sulla violazione dell'articolo 296 TFUE, in quanto il Tribunale sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).